UNIVERSITA' CATTOLICA DEL SACRO CUORE
20123 MILANO – LARGO A. GEMELLI 1

DIPARTIMENTO
DI SCIENZE DELL'ECONOMIA
E DELLA GESTIONE AZIENDALE

Milano, 24 luglio 2014

Spettabile
Ministero dell'economia e delle finanze
Dipartimento del Tesoro
Direzione IV – Ufficio IV
Via e-mail dt.direzione4.ufficio4@dt.tesoro.it

Oggetto: Consultazione pubblica per l'attuazione della Direttiva 2013/34/EU del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese.

Con riferimento alla consultazione pubblica in oggetto, si trasmettono di seguito talune valutazioni, osservazioni e suggerimenti.

L'occasione è gradita per porgere distinti saluti.

(Claudio Sottoriva)

Prof. Claudio Sottoriva

Università Cattolica del S. Cuore di Milano
Dipartimento di Scienze dell'Economia
e della Gestione Aziendale
Via Ludovico Necchi, 9 – uff. 202
20123 MILANO MI

E-mail: claudio.sottoriva@unicatt.it

1. Premessa

La Direttiva 2313/34/UE, prevede l'introduzione di un nuovo regime contabile, applicabile a tutte le società per le quali non sia altrimenti disposto il ricorso obbligatorio ai principi contabili internazionali IAS/IFRS; in particolare, la nuova Direttiva dispone l'abrogazione delle precedenti Direttive del Consiglio sui bilanci (Direttiva 78/660/CEE e Direttiva 83/469/CEE) e la modifica della Direttiva 2006/43/EC, relativa alla revisione legale dei conti (in tema di revisione legale dei conti si segnalano le ulteriori modifiche alla Direttiva 2006/43/CE recate dalla Direttiva 2014/56/UE del 16 aprile 2014 ed il Regolamento (UE) n. 537/2014 del 16 aprile 2014 sui requisiti relativi alla revisione legale dei conti di enti di interesse pubblico e che abroga la decisione 2005/909/CE della Commissione).

È fatto obbligo agli Stati membri di recepire le disposizioni della Direttiva 2013/34/UE entro il 20 luglio 2015, con previsione di applicazione a partire dagli esercizi aventi inizio il 1° gennaio del 2016 o nel corso del medesimo anno.

Il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del Tesoro Direzione IV – Ufficio IV (di seguito indicato anche come "Ministero") ha avviato una consultazione pubblica relativa al recepimento della Direttiva 2013/34/UE.

2. Le due considerazioni di fondo che devono essere considerate nel recepimento della Direttiva

Si ritiene che, ai fini del recepimento della nuova Direttiva, debbano essere considerati i seguenti due elementi di fondo:

- la trasposizione della nuova Direttiva contabile nell'ordinamento interno comporterà la necessità di operare nei limiti posti dalla normativa nazionale in ambito di divieto di *gold plating*, in virtù della quale gli atti di recepimento di Direttive dell'Unione europea non possono prevedere l'introduzione o il mantenimento di livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle Direttive stesse. È quindi consentito solo a seguito di dimostrate e comprovate esigenze di introdurre o mantenere requisiti, standard, obblighi e oneri non strettamente necessari per l'attuazione della Direttiva; di estendere l'ambito soggettivo o oggettivo di applicazione delle disposizioni rispetto a quanto previsto dalla Direttiva; il mantenimento o l'introduzione di sanzioni, procedure o meccanismi operativi più gravosi o complessi di quelli strettamente necessari per l'attuazione della Direttive (espressamente indicato nel documento di consultazione reso pubblico dal Ministero);

- il mantenimento o meno della modifica apportata al D.Lgs. 38/2005 relativamente alla applicazione dei principi contabili internazionali IAS/IFRS omologati recata dal Decreto-legge 91/2014 in sede di

conversione in legge dello stesso. In particolare, il Decreto-legge 91/2014 all'articolo 20, comma 2, ha introdotto modifiche al D.Lgs. n. 38 del 2005 in materia di princìpi contabili internazionali dirette a semplificare l'utilizzo degli IAS/IFRS (*International Accounting Standards/International Financial Reporting Standards*) da parte delle c.d. società chiuse. Più in dettaglio, la lettera a) del comma 2 dell'articolo 20 del Decreto-legge ha modificato l'articolo 4, comma 6, del Decreto Legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, con il quale sono state recate disposizioni per l'applicazione dei principi contabili internazionali in Italia nella redazione dei bilanci annuali o consolidati (secondo quanto previsto dal regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002). Si rammenta che l'applicazione degli IAS/IFRS è obbligatoria per alcuni soggetti (società quotate diverse dalle compagnie di assicurazione e società appartenenti a gruppi bancari) ed è opzionale per gli altri soggetti. Il provvedimento ha in particolare distinto tra soggetti obbligati a redigere il bilancio d'esercizio e consolidato sulla base dei principi contabili internazionali e soggetti cui è attribuita la facoltà di applicare tali principi per la redazione del bilancio. Ai sensi dell'articolo 4 del citato D.Lgs. n. 38 del 2005, sono obbligate a redigere il bilancio di esercizio in conformità ai princìpi contabili internazionali le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in mercati regolamentati dell'UE, le società aventi strumenti finanziari diffusi tra il pubblico, le banche italiane, le società finanziarie capogruppo dei gruppi bancari, le società di intermediazione mobiliare (SIM), le capogruppo dei gruppi SIM, le società di gestione del risparmio, le società finanziarie iscritte all'albo di cui all'articolo 107 del TUB[1], gli istituti di moneta elettronica, gli istituti di pagamento di cui al titolo V-*ter* del TUB e le imprese di assicurazione e di riassicurazione che emettono strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in mercati regolamentati dell'Unione europea. Hanno invece facoltà di adottare i principi contabili internazionali le società incluse nel bilancio consolidato redatto dalle società obbligate ad applicare detti principi, le società diverse da quelle precedenti e diverse da quelle che possono redigere il bilancio in forma abbreviata che redigono il bilancio consolidato, nonché le società incluse nel medesimo bilancio consolidato. Per le società diverse da quelle precedentemente indicate e diverse da quelle che possono redigere il bilancio in forma abbreviata era prevista la facoltà di redigere il bilancio d'esercizio in conformità ai principi contabili internazionali a partire dall'esercizio individuato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro della giustizia (comma 6 dell'articolo 4 del D.Lgs. n. 38 del 2005). La mancata emanazione di tale decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro della giustizia - come evidenziato dalla Relazione tecnica di accompagnamento del Decreto-legge 91/2014 - non ha consentito, fino ad oggi, il ricorso a tale facoltà. La norma contenuta all'art. 20 del Decreto-legge 91/2014, eliminando per le società sopra ricordate il riferimento al predetto decreto interministeriale, consente loro di redigere il bilancio d'esercizio in conformità ai principi contabili internazionali. Il De-

[1] Decreto Legislativo 1 settembre 1993, n. 385, *Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia*, pubblicato sulla G.U. n. 230 del 30 settembre 1993, Suppl. Ordinario n. 92.

creto-legge (entrato in vigore il 25 giugno 2014) è attualmente in corso di conversione in legge. Appaiono pertanto ragionevolmente individuabili due possibili scelte fondamentali in tema di recepimento della Direttiva 2013/34/UE:

	Conferma della possibilità di applicare i principi IAS/IFRS anche alle società c.d. "chiuse" in sede di conversione in legge del Decreto-legge 91/2014 – IPOTESI A		**Non conferma della possibilità di applicare i principi contabili IAS/IFRS anche alle società c.d. "chiuse" in sede di conversione in legge del Decreto-legge 91/2014 – IPOTESI B**	
Scelte di fondo in sede di recepimento della Direttiva 2013/34/UE	Recepimento "restrittivo" della Direttiva e mantenimento, in particolare, dell'attuale struttura di fondo della logica valutativa derivante dalla IV e dalla VII Direttiva CEE; recepimento delle sole disposizioni obbligatorie della Direttiva (IPOTESI A1)	Recepimento "estensivo" della Direttiva e adozione di tutte le opzioni previste dalla Direttiva al fine di avvicinare quanto più possibile (nei limiti della Direttiva) le norme del Codice Civile ai principi contabili internazionali (IPOTESI A2)	Recepimento "restrittivo" della Direttiva e mantenimento, in particolare, dell'attuale struttura di fondo della logica valutativa derivante dalla IV e dalla VII Direttiva CEE; recepimento delle sole disposizioni obbligatorie della Direttiva (IPOTESI B1)	Recepimento "estensivo" della Direttiva e adozione di tutte le opzioni previste dalla Direttiva al fine di avvicinare quanto più possibile (nei limiti della Direttiva) le norme del Codice Civile ai principi contabili internazionali (IPOTESI B2)

In relazione al nuovo quadro della disciplina contabile in Italia e tenuto conto delle innovazioni apportate dal Decreto-legge 91/2014 (se verranno confermate in sede di conversione in legge del Decreto) si potrebbe prevedere che se l'impresa vuole adottare i principi contabili internazionali IAS/IFRS omologati fa solo ed esclusivamente riferimento agli stessi e li adotta integralmente così come già avviene per le società che già obbligatoriamente dal 2005 devono adottare gli IAS/IFRS (salvo il rispetto delle norme imperative previste dalla Direttiva); se invece l'impresa non vuole adottare i principi contabili internazionali IAS/IFRS omologati fa riferimento alle norme del Codice Civile, che dovrebbero quindi essere modificate solo restrittivamente in sede di recepimento della Direttiva 2013/34/UE (ipotesi A1).

Alternativamente, il Legislatore – indipendentemente dalla conferma o meno delle modifiche apportate al D.Lgs. 38/2005 dal Decreto-legge 91/2014 – potrebbe scegliere di allineare la normativa interna (Codice Civile) ai principi contabili internazionali IAS/IFRS omologati recependo in maniera estensiva le disposizioni contenute nella Direttiva 2013/34/UE (ipotesi B2). In tal modo, facendo riferimento all'ipotesi B2 (e alla corrispondente ipotesi A2) si conseguirebbe un'auspicabile omogeneizzazione nella redazione dei bilanci da parte di tutte le imprese (come forse le modifiche al D.Lgs. 38/2005 apportate dal Decreto-legge 91/2014 potrebbero far ritenere[2] e come forse auspicato con le modifiche ai testi originari della IV e della VII Direttiva CEE via via approvate a livello comunitario).

In altre parole: si vuole mantenere una forte discriminazione tra soggetti IAS *adopter* e soggetti non IAS *adopter* oppure si vuole – sfruttando le opzioni previste dalla Direttiva in sede di recepimento della stessa –

[2] La Relazione tecnica al Decreto-legge sottolinea come la previsione della facoltà per le c.d. società chiuse di utilizzare gli IAS/IFRS dovrebbe favorire il percorso di conoscibilità e visibilità internazionale delle società che intendano, o anche solo non escludano, accedere al mercato dei capitali di rischio, e il loro graduale adeguamento allo *status* di emittente quotato.

avvicinare quanto più possibile la disciplina contabile nazionale contenuta nel Codice Civile ai principi contabili internazionali IAS/IFRS omologati?

E'chiaro che se si volesse mantenere l'attuale forte discriminazione tra soggetti IAS *adopter* e soggetti non IAS *adopter* (ancorché magari operanti in settori simili ed aventi simili dimensioni) si manterrebbe l'attuale significativa non comparabilità sostanziale tra i bilanci (di esercizio e consolidati) che le imprese redigono e verrebbe mantenuta l'impossibilità per i soggetti non IAS *adopter* di "sfruttare" talune possibilità previste invece dai principi contabili internazionali IAS/IFRS omologati.

3. I quesiti specifici individuati nella consultazione pubblica avviata dal Ministero: portata del principio della "*materiality*" e portata del principio della "*substance over form*"

L'intenzione, tramite la prima consultazione pubblica avviata dal Ministero sul recepimento della Direttiva 34/2013/UE, è quella di ottenere valutazioni, commenti e suggerimenti su alcune tematiche.

In particolare, con riferimento ai principi generali di bilancio (articolo 6 della Direttiva 2013/34/UE), la consultazione pubblica chiede:

*D1: quale si ritiene dovrebbe essere la portata da attribuire al principio di rilevanza (*materiality*) nell'ordinamento nazionale in fase di recepimento della Direttiva? Quali le motivazioni che dovrebbero indurre a considerare/non considerare la possibilità di esercitare l'opzione che consente di limitarne l'ambito di applicazione soltanto alla presentazione e all'informativa di bilancio?*

L'articolo 6 della Direttiva, che individua i principi generali di bilancio, introduce (rispetto alla IV e alla VII Direttiva CEE) un nuovo principio secondo il quale "*non occorre rispettare gli obblighi di rilevazione, valutazione, presentazione, informativa e consolidamento previsti dalla presente Direttiva quando la loro osservanza abbia effetti irrilevanti*"; è altresì previsto che gli Stati membri possano limitare l'applicazione dalla sola presentazione e all'informativa.

Principio generale	Opzione prevista
"non occorre rispettare gli obblighi di rilevazione, valutazione, presentazione, informativa e consolidamento previsti dalla presente Direttiva quando la loro osservanza abbia effetti irrilevanti"	*"non occorre rispettare gli obblighi di presentazione e informativa previsti dalla presente Direttiva quando la loro osservanza abbia effetti irrilevanti"*

Secondo il documento di consultazione del Ministero, la sottesa finalità del nuovo principio consisterebbe nella volontà di dare opportuna evidenza nel bilancio delle sole informazioni essenziali, soddisfacendo i bisogni informativi dei soggetti che lo utilizzano e senza quindi gravare di oneri non necessari le imprese. L'esercizio di un'apposita opzione consente però agli Stati membri la facoltà di mitigare gli effetti di tale principio, tramite la possibilità di limitarne l'ambito di applicazione soltanto "*alla presentazione e all'informativa di bilancio*".

Il documento di consultazione del Ministero sottolinea come - in ogni caso - ai fini della sua applicazione, questo principio non va inteso come riferito alla tenuta delle scritture contabili, e quindi alla completezza delle registrazioni contabili da effettuare, come precisato dalla *Direttiva* nel Considerando n. 17.

Premesso che si ritiene opportuno – in via generale – che ogni specifica previsione contenuta nella Direttiva venga espressamente recepita (ove obbligatoria) dal Legislatore nazionale al fine di evitare future possibili interpretazioni in merito, ad esempio, al recepimento implicito di una norma prevista dalla Direttiva, si richiama il riferimento al principio di rilevanza contenuto nella Direttiva. In particolare viene sottolineato come "*il principio di rilevanza dovrebbe regolare la rilevazione, la valutazione, la presentazione, l'informativa e il consolidamento nei bilanci. In base al principio di rilevanza, informazioni considerate irrilevanti possono ad esempio essere aggregate nei bilanci. Tuttavia, mentre un singolo elemento potrebbe essere considerato irrilevante, elementi irrilevanti di natura analoga potrebbero essere considerati rilevanti ove presi nel loro insieme. Si dovrebbe consentire agli Stati membri di limitare l'applicazione obbligatoria del principio di rilevanza alla presentazione e all'informativa. Il principio di rilevanza non dovrebbe pregiudicare eventuali obblighi nazionali relativi alla tenuta di registri completi da cui risultino le operazioni commerciali e la situazione finanziaria.*

Gli elementi rilevati nei bilanci d'esercizio dovrebbero essere valutati in base al prezzo di acquisto o al costo di produzione, al fine di garantire l'affidabilita` delle informazioni contenute nei bilanci. Tuttavia si dovrebbe consentire agli Stati membri di permettere o prescrivere alle imprese di rivalutare le immobilizzazioni, al fine di consentire l'indicazione di informazioni piu` rilevanti agli utilizzatori dei bilanci"[3].

All'articolo 2 della Direttiva viene poi affermato che «rilevante» è lo stato dell'informazione quando la sua omissione o errata indicazione potrebbe ragionevolmente influenzare le decisioni prese dagli utilizzatori sulla base del bilancio dell'impresa. La rilevanza delle singole voci e` giudicata nel contesto di altre voci analoghe.

Secondo il documento in consultazione del Ministero, tra i principi generali di redazione del bilancio, l'articolo 6 della Direttiva indica anche la necessità di rilevare e presentare le voci di bilancio tenendo conto della sostanza dell'operazione o del contratto in questione. Il Ministero precisa che la previsione non costituisce, in realtà, una novità per l'ordinamento nazionale, in quanto già dal 2003 il codice civile ha recepito il principio della prevalenza della sostanza economica sulla forma. Il tenore letterale dell'articolo 2423-bis del Codice civile, come noto, fa però riferimento alla "*funzione economica dell'elemento dell'attivo o del passivo considerato*", una locuzione che ha suscitato dubbi sia tra gli operatori sia in dottrina. Il documento in consultazione del Ministero evidenzia come in fase di recepimento della Direttiva potrebbe essere presa in considerazione la possibilità di procedere ad una diversa declinazione del principio, sia in termini generali sia con riferimento a determinate fattispecie. Il documento del Ministero richiama anche la definizione del principio di prevalenza della sostanza sulla forma nel contesto dei principi contabili internazionali IAS/IFRS. Lo IASB, nel discussion paper "*A Review of the Conceptual Framework for Financial Reporting*" pubblicato nel 2013, ha reintrodotto un'esplicita definizione del principio, declinandolo e prevedendo che il bilancio debba riportare "*the substance of contractual rights and contractual obligations*".

Pertanto, con riferimento a quanto esposto si chiede

D2: si ritiene condivisibile l'opportunità di intervenire, in fase di recepimento della Direttiva, sulla declinazione codicistica del principio di prevalenza della sostanza economica sulla forma? si condivide l'approccio di precisare che il riferimento alla funzione economica non riguarda tanto gli elementi dell'attivo e del passivo ma piuttosto le operazioni e i contratti dai quali tali elementi scaturiscono?

[3] Cfr. *Considerando* n. 17 e n. 18 della Direttiva. In tema ci sia consentito rinviare al nostro studio sulla nuova Direttiva, *La riforma della redazione del bilancio di esercizio e del bilancio consolidato. Una prima lettura della Direttiva 2013/34/UE del 26 giugno 2013 che abroga le Direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE (IV Direttiva CEE e VII Direttiva CEE)*, Giuffrè Editore, Milano, 2014.

Si precisa che il recepimento del principio di cui alla lettera h) del paragrafo 1 dell'articolo 6 della Direttiva è opzionale ai sensi del paragrafo 3 dell'articolo 6 della Direttiva.

In merito si osserva – riservandosi ulteriori approfondimenti in merito - che appare opportuno che:

- tale principio venga recepito;
- tale principio venga recepito esattamente nei termini previsti dalla Direttiva (rilevazione e presentazione delle voci nel conto economico e nello stato patrimoniale sulla base della sostanza economica dell'operazione o del contratto).

E'opportuno che tale principio venga recepito come sopra indicato al fine di pervenire ad una maggiore comparabilità tra bilanci redatti secondo le norme del Codice Civile e bilanci redatti secondo i principi contabili internazionali nonché al fine di assicurare omogeneità di trattamento nella rilevazione, valutazione, classificazione e rappresentazione di talune operazioni (si pensi, ad esempio, al trattamento contabile dei beni condotti in regime di *leasing* finanziario, iscrivibili all'attivo dello Stato patrimoniale dell'utilizzatore secondo i principi contabili internazionali e invece non iscrivibili – almeno secondo talune interpretazioni – all'attivo dello Stato patrimoniale dell'utilizzatore se quest'ultimo non adotta i principi contabili internazionali nella redazione dei propri bilanci, ancorché sussista l'obbligo del pieno rispetto della clausola della *fair and true view* e sia stato normato – pur con qualche incertezza lessicale – anche dal legislatore nazionale il principio della prevalenza della sostanza sulla forma).

4. I quesiti specifici individuati nella consultazione pubblica avviata dal Ministero: avvicinamento della normativa nazionale ai principi contabili internazionali IAS/IFRS omologati

Il testo della consultazione del Ministero richiama il fatto che la Direttiva 2013/34/UE ripropone, immutate, quelle disposizioni già presenti nella Direttiva 78/660/CEE (apportate dalle c.d. Direttive *fair value* e modernizzazione) finalizzate ad avvicinare la disciplina contabile europea a quella degli IAS/IFRS.

Il Ministero richiama come con due provvedimenti legislativi sia stata data attuazione, rispettivamente, alle disposizioni obbligatorie contenute nelle Direttive *fair value* e modernizzazione, segnando un primo, seppur parziale, avvicinamento agli IAS/IFRS delle disposizioni nazionali in materia di bilancio rivolte ai soggetti che, per scelta o per divieto, non applicano tali principi, il cui ambito di applicazione – obbligatorio o opzionale – è delineato dal decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38[4]. Un ulteriore avvicinamento agli IAS/IFRS potrebbe quindi essere operato con il recepimento delle disposizioni facoltative delle citate Direttive – trasposte in maniera immutata nella Direttiva 2013/34/UE – che prevedono un largo numero di opzioni al fine di consentire a ciascuno Stato membro di decidere se e in quale grado avvicinare le disposizioni nazionali a quelle dei principi contabili internazionali. Secondo il Ministero, le aree ove sarebbe possibile intervenire riguarderebbero (i) la valutazione degli strumenti finanziari, con particolare riguardo agli strumenti di copertura e alle operazioni in derivati (ii) i beni di investimento, (iii) la contabilizzazione del *leasing* finanziario.

Secondo il Ministero, l'opportunità di realizzare un ammodernamento dell'ordinamento contabile nazionale, orientato verso standard di alta e riconosciuta qualità quali gli IAS/IFRS, nei limiti delle possibilità concesse dalle – fino ad ora – inoptate facoltà previste dalla Direttiva, avrebbe a fondamento diverse motiva-

[4] Si segnala che la consultazione pubblica del Ministero è stata avviata prima dell'entrata in vigore del Decreto-legge 91/2014 che prevede la possibilità di adottare i principi contabili internazionali IAS/IFRS omologati anche da parte delle società "chiuse".

zioni, riconducibili essenzialmente alla necessità di ridurre le divergenze in materia di regolamentazione contabile per soggetti operanti all'interno dei medesimi segmenti di mercato.

L'attuale assetto, caratterizzato dall'esistenza di soggetti che utilizzano gli IAS/IFRS e altri che, invece, rientrano nell'ambito di applicazione delle disposizioni del Codice civile, non consente un'adeguata comparabilità tra le rispettive informative, che risulterebbe invece auspicabile. Inoltre la rilevazione di fatti gestionali con criteri differenti produce, inevitabilmente, distorsioni con riguardo ad importanti istituti civilistici quali la distribuzione degli utili, la riduzione del capitale per perdite, i limiti alle emissioni obbligazionarie. Le considerazioni di cui sopra valgono in maniera particolare per le imprese di più grande dimensione, che presentano (o potrebbero avere) rilevanza *cross border*. Nel procedere ad un eventuale ammodernamento del quadro contabile, il Ministero precisa che occorre inoltre considerare le implicazioni che ciò produrrebbe in termini di:

- maggiore complessità e onerosità per gli operatori, da cui discende la necessità di considerarne l'opportunità sulla base di un'analisi dei costi/benefici che ne deriverebbero e, nel caso, procedere secondo un principio di proporzionalità;
- maggiore eterogeneità e perdita di comparabilità, se le nuove disposizioni fossero concepite quali alternative a quelle recanti i criteri generali applicabili alla generalità dei soggetti.

Al riguardo viene chiesto:

D3: le disposizioni finalizzate ad avvicinare il quadro contabile nazionale agli IAS/IFRS dovrebbero riguardare solo le imprese classificate come "grandi" (vedasi, al riguardo, la sezione del presente documento dedicata alla classificazione dimensionale delle imprese)?quali le motivazioni a supporto o contrarie a tale ipotesi? l'adozione di un approccio proporzionale, che tenga conto delle dimensioni dei soggetti interessati, sarebbe giustificata dalle caratteristiche e dalle esigenze delle imprese nazionali?

Nel merito si ritiene che – rispettando le disposizioni imperative previste volta per volta dalla Direttiva avuto riguardo alle microimprese, alle piccole imprese, alle medie imprese e alle grandi imprese – ove non diversamente previsto dalla Direttiva, le disposizioni finalizzate ad avvicinare il quadro contabile nazionale agli IAS/IFRS dovrebbero riguardare tutte le imprese al fine di assicurare omogeneità nei principi di redazione del bilancio ed assicurare la comparabilità degli stessi.

Si ritiene non auspicabile, al fine di raggiungere gli obiettivi che la Direttiva intende conseguire, un approccio proporzionale che tenga conto delle dimensioni dei soggetti interessati.

D4: quali sarebbero le aree di intervento per le quali è maggiormente ravvisata l'esigenza di procedere ad un ammodernamento del quadro contabile nazionale in modo da avvicinarlo al *framework* degli IAS/IFRS?

Nel merito si ritiene che le aree di intervento per le quali è maggiormente ravvisata l'esigenza di procedere ad un ammodernamento del quadro contabile nazionale in modo da avvicinarlo ai principi contabili internazionali, con riserva di ulteriori approfondimenti, siano:

- composizione formale del bilancio (con l'inserimento obbligatorio del rendiconto finanziario e del prospetto delle variazioni delle poste del patrimonio netto oltre allo Stato patrimoniale, al Conto economico e alla Nota integrativa);

- schemi di Stato patrimoniale e di Conto economico e grado di dettaglio delle voci ivi iscritte;

- criteri di valutazione (prevedendo, ad esempio, criteri di capitalizzazione e di non capitalizzazione uguali a quelli previsti dai principi contabili internazionali; esplicitazione del trattamento del contratto di *leasing* finanziario nel bilancio dell'utilizzazione secondo il criterio finanziario; trattamento degli strumenti finanziari e delle rimanenze di magazzino omogeneo rispetto a quanto previsto dai principi contabili internazionali; etc.).

D5: sarebbe condivisibile la scelta di prevedere che, per le varie fattispecie, l'adeguamento avvenga mediante meccanismi opzionali, accettando quindi una maggiore eterogeneità nell'informativa ma garantendo, nel contempo, un'adeguata flessibilità alle imprese in ragione della loro situazione complessiva e dei bisogni informativi che essi percepiscono dai propri *stakeholders*? Quali, invece, le motivazioni a supporto di un regime improntato ad un maggior grado di omogeneità nell'informativa fornita?

Non appare condivisibile la scelta di prevedere che, per le varie fattispecie, l'adeguamento avvenga mediante meccanismi opzionali in quanto verrebbe meno l'obiettivo della omogeneità dell'informativa fornita.

5. I quesiti specifici individuati nella consultazione pubblica avviata dal Ministero: classificazione delle tipologie di imprese

L'ambito di applicazione della Direttiva 2013/34/UE riguarderà le seguenti tipologie di imprese:

1) società di capitali (S.p.A., S.a.p.a., S.r.l.);

2) società di persone, società in nome collettivo e società in accomandita semplice, se i soci, diretti o indiretti, sono rappresentati da società di capitali;

3) società di persone, se i soci, abbiano di fatto una responsabilità limitata grazie ad altre imprese che rientrano nelle categorie di cui alle precedenti punti 1) e 2).

Sono escluse quelle società tenute a redigere il bilancio secondo i principi contabili internazionali per effetto di quanto disposto dal decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38.

Con riferimento a quanto sopra:

- occorrerà vedere il testo finale del Decreto-legge 91/2014 quando sarà convertito in legge (agosto 2014) al fine di individuare esattamente il perimetro delle società che potranno adottare i principi contabili internazionali IAS/IFRS omologati;
- in Italia anche le società cooperative fanno riferimento alle norme del Codice Civile relative alla redazione del bilancio di esercizio secondo quanto attualmente previsto dall'art. 2519 del Codice Civile.

Secondo la consultazione pubblicato avviata dal Ministero, la Direttiva 2013/34/UE ha quali obiettivi principali:

- la semplificazione per le imprese di piccole dimensioni, che non presentano particolare rilevanza in termini sia di attività transfrontaliera sia di diffusione di titoli da esse emessi,in modo da evitare che su di esse possano gravare oneri amministrativi eccessivi;
- un maggiore livello di comparabilità tra i bilanci delle società di maggiori dimensioni, con una particolare attenzione alle società che svolgono un'attività internazionale e abbiano un ampio numero di *stakeholders*;

- la realizzazione di un approccio stratificato, che preveda obblighi informativi crescenti al crescere della dimensione aziendale, fino all'introduzione di particolari obblighi e presidi informativi per quelli che vengono definiti enti di interesse pubblico e di cui si tratterà più dettagliatamente nella sezione di questo documento ad essi dedicata.

La Direttiva 2013/34/UE declina il principio degli obblighi informativi crescenti in funzione delle dimensioni societarie consentendo agli Stati membri, su base opzionale, di contemplare nel proprio ordinamento un particolare regime di informativa contabile e finanziaria, notevolmente semplificato, per quelle che sono definite come micro-imprese[5].

Secondo il Ministero, l'assunto della Direttiva è che le microimprese, spesso operanti in ambiti solo locali e prive di rilevanza transfrontaliera, dispongono di risorse limitate per rispettare taluni obblighi di legge che, in taluni casi, comportano l'adempimento di oneri amministrativi particolarmente gravosi, specie commisurandone il costo alle ridotte dimensioni economico-finanziarie ed al limitato numero di *stakeholders*, sottraendo risorse che potrebbero essere destinate allo svolgimento dell'attività propria dell'impresa. Inoltre, per le società di piccole dimensioni, in termini di fatturato, patrimonio e numero di dipendenti, l'informativa che sarebbe percepita come effettivamente utile da parte degli *stakeholders*, consterebbe di un numero limitato di dati, tale da non giudicare opportuno l'assoggettamento a quanto invece prescritto per soggetti economici di altra e maggiore rilevanza.

Agli Stati membri è consentito prescrivere alle microimprese un'informativa di bilancio semplificata, così come risultante dalle possibili combinazioni delle esenzioni previste dall'articolo 36 della Direttiva 2013/34/UE. Più precisamente, ai legislatori nazionali è consentito esonerare le società in oggetto da uno o dalla totalità dei seguenti obblighi:

1) redazione della nota integrativa in conformità dell'articolo 16 della Direttiva a condizione che figurino in calce allo stato patrimoniale le informazioni richieste ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, lettere d) ed e)[6].

2) preparazione della relazione sulla gestione, a condizione che le informazioni prescritte dall'articolo 24, paragrafo 2, della Direttiva 2012/30/UE, in materia di azioni proprie, figurino in calce allo stato patrimoniale;

3) presentazione della voci "ratei e risconti attivi" e "ratei e risconti passivi";

---

[5] La Direttiva 2013/34/UE definisce microimprese quelle società comprese nel suo ambito di applicazione che, alla data di chiusura del bilancio, non superano due tra i seguenti limiti dimensionali:
- numero medio di dipendenti occupati durante l'esercizio pari a 10;
- totale dello stato patrimoniale: 350.000 euro;
- ricavi da vendite e prestazioni: 700.000 euro.

Le esenzioni e le facilitazioni previste per le micro-imprese non sono applicabili a quei soggetti che, pur rientrando nei limiti dimensionali previsti, rientrino tra i c.d. enti di interesse pubblico oppure abbiano ad oggetto, unicamente, l'investimento in valori mobiliari e/o immobiliari o detenzione di partecipazioni finanziarie (in Italia SIM, SICAV, SGR). Agli Stati membri non è, inoltre, consentito emanare disposizioni che impongano o consentano alle micro imprese il ricorso al fair value.

[6] Ovvero:

I. importo complessivo di impegni finanziari, garanzie, passività potenziali non indicati nello stato patrimoniale;
II. garanzie reali prestate dall'impresa;
III. impegni per trattamenti di quiescenza;
IV. impegni verso imprese collegate o affiliate;
V. importo di anticipazioni e crediti verso i membri degli organi di amministrazione, direzione o controllo;
VI. impegni, di qualsiasi tipo, assunti per conto dei soggetti di cui al punto v.

4) pubblicazione del bilancio d'esercizio, a condizione che le informazioni sullo stato patrimoniale in esso contenute siano debitamente depositate, conformemente alla legislazione nazionale, presso almeno un'autorità competente designata dallo Stato membro interessato. Allorché l'autorità competente non è il registro centrale, il registro di commercio o il registro delle imprese, l'autorità competente è tenuta a comunicare al registro le informazioni depositate;

Agli Stati membri, è inoltre consentito di prevedere che le micro-imprese possano:

1) redigere soltanto uno stato patrimoniale in forma abbreviata[7];

2) redigere soltanto un conto economico in forma abbreviata[8].

Al riguardo:

D6: si ritiene che, nell'effettuare il recepimento della Direttiva, la categoria delle micro imprese dovrebbe essere introdotta nell'ordinamento nazionale? Quali tra le possibili esenzioni dovrebbero essere previste nel definirne lo schema di bilancio?

Si auspica l'introduzione delle diverse categorie di imprese (micro, piccole, medie, grandi) così come previste dalla Direttiva (anche in relazione al fatto che tale classificazione è prevista nella Direttiva sulla revisione legale dei conti 2006743/CE così come, da ultimo, modificata nel maggio 2014).

Analoga obbligatorietà attiene al recepimento delle nozioni di piccolo gruppo, medio gruppo, grande gruppo di imprese.

In merito alle opzioni previste dalla Direttiva si ritiene opportuna per le microimprese:

1) la redazione dello stato patrimoniale in forma abbreviata[9];

2) la redazione del conto economico in forma abbreviata[10];

3) la redazione della nota integrativa in conformità dell'articolo 16 della Direttiva con indicazione nella stessa delle informazioni richieste ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, lettere d) ed e)[11];

[7] In cui siano iscritte separatamente almeno le voci precedute da lettere ed omettendo i raggruppamenti di ulteriore dettaglio, così come previsto dagli schemi disciplinati dagli allegati III o IV della Direttiva.

[8] In cui siano iscritte, separatamente, almeno le seguenti voci:

I. ricavi netti delle vendite e delle prestazioni;
II. altri proventi;
III. materie prime e sussidiarie;
IV. costi del personale;
V. rettifiche di valore;
VI. altri oneri;
VII. imposte;
VIII. utili/perdite.

[9] In cui siano iscritte separatamente almeno le voci precedute da lettere ed omettendo i raggruppamenti di ulteriore dettaglio, così come previsto dagli schemi disciplinati dagli allegati III o IV della Direttiva.

[10] In cui siano iscritte, separatamente, almeno le seguenti voci:

I. ricavi netti delle vendite e delle prestazioni;
II. altri proventi;
III. materie prime e sussidiarie;
IV. costi del personale;
V. rettifiche di valore;
VI. altri oneri;
VII. imposte;
VIII. utili/perdite.

4) la preparazione della relazione sulla gestione, con l'indicazione nella stessa delle informazioni prescritte dall'articolo 24, paragrafo 2, della Direttiva 2012/30/UE, in materia di azioni proprie;

5) la distinta presentazione della voci "ratei e risconti attivi" e "ratei e risconti passivi";

6) la pubblicazione del bilancio d'esercizio (deposito presso il Registro delle Imprese).

D7: quali sono i vantaggi che ne deriverebbero in termini di risparmi di spesa ed alleggerimento dell'onere amministrativo (se possibile fornire esempi, anche di natura quantitativa)?

Si ritiene che le eventuali esenzioni non determinerebbero significativi risparmi di spesa e significativi alleggerimenti avuto riguardo agli oneri amministrativi (ad esempio, dovendo comunque essere tenuta, in relazione allo status di imprenditore commerciale, la contabilità).

D8: qualora non si ritenga opportuna l'introduzione delle micro imprese e del relativo schema semplificato di bilancio, quali sono i motivi che indurrebbero ad effettuare tale scelta? quali sarebbero gli svantaggi ai quali le imprese potenzialmente interessate dal regime semplificato potrebbero andare incontro? potrebbero sorgere difficoltà per l'accesso al credito?

Si ritiene opportuna l'introduzione della nozione di microimpresa al fine di recepire nell'ordinamento giuridico nazionale le stesse categorie di imprese previste dalla Direttiva.

Si ritiene che il ricorso da parte delle microimprese a schemi semplificati di stato patrimoniale e di conto economico assicurerebbe la messa a disposizione di un'informazione minima sufficiente a soddisfare le esigenze di conoscenza della maggior parte dei possibili soggetti terzi interessati (informazione minima garantiva).

Non si ravvisano significativi svantaggi da parte delle stesse.

Non si ravvisano significative difficoltà per l'accesso al credito, ben potendo le società richiedenti fido fornire le informazioni aggiuntive rispetto a quelle minime desumibili dai bilanci redatti in forma semplificata qualora tali informazioni venissero richieste dagli istituti di credito nell'ambito delle tipiche procedure di istruttoria di fido.

D9: l'eliminazione dell'obbligo di presentare la voci relative a ratei e risconti sia attivi sia passivi potrebbero generare effettivi risparmi di spesa per le micro imprese? il recepimento di tale disposizione non comporterebbe, comunque, la necessità – per fini gestionali interni – di procedere comunque al calcolo delle suddette voci?

L'eventuale eliminazione dell'obbligo di presentare la voci relative a ratei e risconti sia attivi sia passivi non genererebbe significativi risparmi di spesa per le microimprese giacché qualsivoglia programma di contabilità consente oggi la rilevazione dei ratei e dei risconti (sostanzialmente "a costo zero"); in ogni caso comun-

[11] Ovvero:

I. importo complessivo di impegni finanziari, garanzie, passività potenziali non indicati nello stato patrimoniale;
II. garanzie reali prestate dall'impresa;
III. impegni per trattamenti di quiescenza;
IV. impegni verso imprese collegate o affiliate;
V. importo di anticipazioni e crediti verso i membri degli organi di amministrazione, direzione o controllo;
VI. impegni, di qualsiasi tipo, assunti per conto dei soggetti di cui al punto v.

que ratei e risconti dovrebbero essere calcolati al fine di rispettare il principio di bilancio della competenza economica dei costi e dei ricavi.

D10: quali sarebbero i vantaggi, in termini di risparmi di spesa ed alleggerimento dell'onere amministrativo, qualora fosse prevista l'esenzione dall'obbligo di redazione della nota integrativa? tenuto conto delle caratteristiche di fondo delle micro imprese, caratterizzate dal ricorso quasi esclusivo al finanziamento bancario e da una struttura in cui proprietà e organi di amministrazione e direzione tendono a coincidere, si ravvisano particolari criticità derivanti dalla possibile esenzione in questione?

La predisposizione della nota integrativa, con gli attuali sistemi di elaborazione elettronica dei dati di bilancio, avviene sostanzialmente in maniera automatica tramite l'acquisizione dei dati che devono essere indicati nella stessa rispettando le attuali previsioni di legge. Non si ravvisano significativi risparmi di spesa e di alleggerimento degli oneri amministrativi qualora la redazione della nota integrativa venisse abolita; è ragionevolmente immaginabile che un documento similare alla nota integrativa verrebbe comunque richiesto all'impresa dai soggetti finanziatori (di tipo tipicamente bancario). L'elemento di criticità derivante dall'eventuale esenzione in questione sarebbe rappresentato da un incremento del grado di opacità delle sintesi contabili annuali di tale categoria di imprese che risulterebbero, pertanto, meno affidabili in termini di effettiva rappresentazione della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica al termine dell'esercizio. Un bilancio abbreviato, come accennato, potrebbe costituire un equilibrato bilanciamento delle esigenze informative dei possibili soggetti terzi interessati.

D11: La redazione di uno stato patrimoniale e di un conto economico in forma semplificata così come sopra descritti, comporterebbe effettivi risparmi rispetto agli oneri che attualmente gravano le micro imprese? Quali sarebbero, nel caso, gli svantaggi, in particolare in termini di qualità dell'informativa? Quali le conseguenze possibili (se possibile fornire esempi, anche di natura quantitativa)?

La redazione dei uno stato patrimoniale e di un conto economico in forma semplificata rispetto ad una forma "ordinaria" si ritiene non determini significativi risparmi di spesa, essendo la gestione formale dei dati e la loro rappresentazione nelle tavole di sintesi praticamente del tutto affidata a sistemi informatici di elaborazione della contabilità (programmi di contabilità più o meno sofisticati che - in ogni caso - consentono la predisposizione, la stampa, la archiviazione dei prospetti di stato patrimoniale e di conto economico con un diverso grado di dettaglio a seconda delle specifiche esigenze conoscitive).

Sotto altro profilo e in termini di qualità dell'informativa, un bilancio in forma abbreviata avrebbe come possibile vantaggio la più immediata rappresentazione e visualizzazione delle principali voci patrimoniali ed economiche che caratterizzano l'economia delle microimprese rispetto a schemi analitici e dettagliati. Non si ravvisano svantaggi in termini di qualità dell'informativa di bilancio in relazione alle limitate dimensioni aziendali.

Non sussistono, per quanto noto al sottoscritto, dati aggiornati avuto riguardo alla numerosità di imprese micro, piccole, medie e grandi a livello nazionale e a livello di Unione europea facendo riferimento come criterio classificatorio ai parametri previsti dalla Direttiva; facendo riferimento al solo parametro del numero dei dipendenti, una rappresentazione di sintesi è fornita nella tabella che segue:

Table 1 **Enterprise distribution by size throughout EU in 2010**

	Total	Micro-enterprises (0-10 employees)		Small enterprises (11-50 employees)		Medium enterprises (51-250 employees)		Large enterprises (>250 employees)	
		N	%	N	%	N	%	N	%
European Union	21,801,180	20,154,303	92.45%	1,355,000	6.22%	222,000	1.02%	42,421	0.19%
Belgium	538,545	506,138	93.98%	27,317	5.07%	4,222	0.78%	867	0.16%
Bulgaria	313,079	284,670	90.93%	23,334	7.45%	4,383	1.40%	692	0.22%
Czech Republic	968,121	926,751	95.73%	33,393	3.45%	6,613	0.68%	1,364	0.14%
Denmark	208,237	186,085	89.36%	18,493	8.88%	3,083	1.48%	576	0.28%
Germany	2,073,915	1,706,164	82.27%	305,145	14.71%	52,893	2.55%	9,709	0.47%
Estonia	52,180	46,377	88.88%	4,707	9.02%	963	1.85%	133	0.25%
Spain	2,500,574	2,345,329	93.79%	135,413	5.42%	16,912	0.68%	2,920	0.12%
France	2,513,679	2,368,046	94.21%	121,159	4.82%	20,140	0.80%	4,336	0.17%
Croatia	165,490	152,178	91.96%	10,917	6.60%	1,972	1.19%	423	0.26%
Italy	3,867,813	3,660,256	94.63%	184,925	4.78%	19,401	0.50%	3,231	0.08%
Cyprus	46,354	42,495	91.67%	2,954	6.37%	513	1.11%	85	0.18%
Latvia	81,318	72,559	89.23%	7,248	8.91%	1,330	1.64%	185	0.23%
Lithuania	114,511	101,934	89.02%	10,267	8.97%	2,025	1.77%	285	0.25%
Luxembourg	28,345	24,876	87.76%	2,758	9.73%	575	2.03%	136	0.48%
Hungary	554,886	525,411	94.69%	24,619	4.44%	4,052	0.73%	804	0.14%
Netherlands	777,869	727,802	93.56%	40,109	5.16%	8,404	1.08%	1,554	0.20%
Austria	301,730	263,804	87.43%	32,081	10.63%	4,841	1.60%	1,000	0.33%
Poland	1,480,097	1,411,715	95.38%	49,836	3.37%	15,457	1.04%	3,089	0.21%
Portugal	861,135	817,408	94.92%	37,537	4.36%	5,385	0.63%	805	0.09%
Romania	447,091	397,901	89.00%	40,058	8.96%	7,635	1.71%	1,497	0.33%
Slovenia	115,243	107,864	93.60%	5,925	5.14%	1,224	1.06%	230	0.20%
Slovakia	406,084	388,531	95.68%	14,743	3.63%	2,307	0.57%	503	0.12%
Finland	224,505	206,694	92.07%	14,779	6.58%	2,429	1.08%	603	0.27%
Sweden	623,087	588,665	94.48%	28,542	4.58%	4,899	0.79%	981	0.16%
United Kingdom	1,649,086	1,473,562	89.36%	144,098	8.74%	25,631	1.55%	5,795	0.35%

(source EUROSTAT, 2010)

Si segnalano di seguito alcuni documenti che si ritengono d'interesse:

- (http://ec.europa.eu/internal_market/accounting/sme_accounting/review_directives/index_en.htm <http://ec.europa.eu/internal_market/accounting/sme_accounting/review_directives/index_en.htm>;
- (http://ec.europa.eu/internal_market/accounting/docs/studies/2010_cses_4th_company_law_directve_en.pdf <http://ec.europa.eu/internal_market/accounting/docs/studies/2010_cses_4th_company_law_directve_en.pdf> , http://ec.europa.eu/internal_market/accounting/docs/studies/2010_cses_4th_company_law_directve_annex_en.pdf <http://ec.europa.eu/internal_market/accounting/docs/studies/2010_cses_4th_company_law_directve_annex_en.pdf>.

6. I quesiti specifici individuati nella consultazione pubblica avviata dal Ministero: regime per le piccole imprese

La Direttiva prevede che agli Stati membri sia consentito definire schemi differenziati di bilancio per le categorie delle piccole, medie e grandi imprese.

L'articolo 14 della Direttiva consente agli Stati membri, analogamente a quanto previsto dalle vigenti disposizioni (Direttiva 78/660/CEE e sua trasposizione nel Codice Civile con il D.Lgs. 127/1991), di autorizzare le

piccole imprese[12] a redigere stato patrimoniale e conto economico in forma abbreviata, tramite il raggruppamento di talune voci. In particolare:

- per lo stato patrimoniale, l'esposizione in forma aggregata di crediti e debiti, con la sola classificazione per natura e soggetto contraente ma senza evidenza di quelli con scadenza superiore all'anno di crediti e debiti;

- per il conto economico, il raggruppamento in un'unica voce, denominata utile loro (o perdita lorda) di quelle relative a ricavi da vendite e prestazioni, variazione rimanenze, lavori in economia, altri proventi e materie prime.

Per le piccole imprese il contenuto della nota integrativa non è ulteriormente ampliabile da parte degli Stati membri per effetto di una clausola di divieto di *gold plating* posta all'ultimo paragrafo dell'articolo 16 della Direttiva.

Agli Stati membri è consentito prevedere che le piccole imprese possano fornire altre informazioni[13] (che invece sono obbligatoriamente richieste alle le medie e grandi imprese).

È possibile, infine, per gli Stati membri richiedere ulteriori informazioni, non predefinite dalla Direttiva, solo se queste si rendono necessarie per l'assolvimento di obblighi di tipo fiscale.

Il Ministero ha rilevato che rispetto a quello che è il contenuto obbligatorio della nota integrativa così come attualmente disciplinato principalmente dall'articolo 2427 del Codice Civile, emerge immediatamente la constatazione che gli obblighi di informativa cui saranno soggette le piccole imprese italiane risulterà diminuita rispetto a quella attuale.

Agli Stati membri è data la facoltà di ampliare il numero delle imprese rientranti nella categoria delle "piccole" tramite la fissazione di valori soglia, per il totale dell'attivo patrimoniale e dei ricavi da vendite e prestazioni. Il Ministero nel documento in consultazione ha tuttavia rilevato che un innalzamento delle soglie avrebbe quale effetto anche la riduzione del numero dei soggetti che, in via opzionale, possono adottare gli IAS/IFRS ai sensi ai sensi del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, il quale preclude la possibilità di adottare i principi contabili internazionali alle imprese che non superano le soglie previste per la redazione del bilancio in forma abbreviata. Ulteriormente, l'innalzamento delle soglie potrebbe avere anche effetti per quei gruppi che, applicando gli IAS/IFRS per il bilancio consolidato, presentino all'interno del perimetro di consolidamento delle imprese che, invece, rientrerebbero nel segmento delle piccole.

Premesse, pertanto, anche le valutazioni espresse in precedenza sull'opportunità o meno di recepire la categoria (ed il connesso schema di bilancio) delle c.d. micro imprese e, quindi, la possibilità di realizzare una

---

[12] Sono definite piccole imprese, in particolare, quelle che non superano almeno due tra le seguenti soglie dimensionali:
- numero medio di dipendenti occupati durante l'esercizio: 50;
- totale dello stato patrimoniale: 4 milioni di euro (elevabili dallo Stato membro fino a 6);
- ricavi da vendite e prestazioni: 8 milioni di euro (elevabili fino a 12 dallo Stato membro).

[13] Riguardanti:
- prezzi, costi, rettifiche di valore delle immobilizzazioni;
- sede legale e nome delle imprese non capo gruppo che, all'interno di un gruppo, redigono comunque il bilancio consolidato;
- accordi fuori bilancio;
- natura ed effetto dei fatti rilevanti verificatisi dopo la chiusura di bilancio;
- le operazioni realizzate (al limite solo quelle non concluse alle normali condizioni di mercato) dall'impresa con talune parti correlate, ovvero azionisti, imprese nelle quali si detiene una partecipazione, membri degli organi di amministrazione, direzione o controllo.

legislazione di bilancio ispirata al principio della stratificazione e degli obblighi crescenti in ragione delle maggiori dimensioni, il Ministero ha formulato i seguenti quesiti:

D12: Considerato quello che sarà il contenuto informativo della nota integrativa per le piccole imprese, quali si ritiene che possano essere le soglie, in termini di totali dell'attivo patrimoniale e dei ricavi da vendite e prestazioni, maggiormente idonee a definirle?

Si ritiene che gli ammontari massimi previsti dalla Direttiva (50 dipendenti, 4 milioni di Euro per l'attivo dello Stato patrimoniale, 8 milioni di Euro per i ricavi delle vendite) siano sufficientemente rappresentativi e che non necessitino - attualmente - di essere incrementati (salvo che, a livello di Unione Europea, Stati membri comparabili con l'Italia provvedano ad un incremento degli stessi. In tal caso, al fine di garantire una omogeneità, anche il nostro Paese dovrebbe adeguare tali parametri al fine di una corretta individuazione - ai fini della redazione del bilancio - della categoria delle piccole imprese).

D13: Nel definire il contenuto della nota integrativa, si ritiene opportuno esercitare l'opzione che consente di richiedere alle imprese una o più delle informazioni aggiuntive di cui all'articolo 17, comma 1, lettere a), m), p), q) ed r)? quali sarebbero le esigenze a fondamento i vantaggi che ne deriverebbero per le imprese e/o loro *stakeholders* (se possibile fornire esempi)?

Si ritiene opportuno l'esercizio dell'opzione. Le esigenze a fondamento sono essenzialmente rappresentate da un più completo quadro dell'informativa di bilancio di tali imprese in presenza soprattutto di accordi fuori bilancio, eventi di rilievo verificatisi dopo la chiusura dell'esercizio, operazioni realizzate dall'impresa con parti correlate. Ci si riserva ulteriori approfondimenti sull'argomento.

D14: Si condivide la possibilità di prevedere schemi di stato patrimoniale e conto economico abbreviati così come descritti in precedenza? Qualora non si concordi, è possibile illustrare quali sarebbero le conseguenze in termini di qualità dell'informazione in caso di esercizio delle opzioni?

Non si condivide la possibilità di prevedere schemi di stato patrimoniale e di conto economico abbreviati per le piccole imprese considerando sufficientemente rappresentative le strutture di stato patrimoniale e di conto economico previste dalla Direttiva (allegati III, IV, V e VI della stessa).

7. I quesiti specifici individuati nella consultazione pubblica avviata dal Ministero: regime per le medie e le grandi imprese

La Direttiva definisce medie imprese quelle che, comunque al di fuori della categoria delle micro o delle piccole, non superano almeno due tra le seguenti soglie dimensionali:

- numero medio di dipendenti occupati durante l'esercizio: 250;
- totale dello stato patrimoniale: 20 milioni di euro.
- ricavi da vendite e prestazioni: 40 milioni di euro.

Grandi imprese sono invece quelle che alla data di chiusura del bilancio superano almeno due dei criteri posti a definire la categoria delle medie imprese.

Il Ministero precisa che l'introduzione della categoria delle medie imprese, comunque prevista anche dalla Direttiva 78/660/CEE, costituirebbe, ove recepita, un'innovazione per l'ordinamento nazionale. È infatti

confermata la possibilità per gli Stati membri, di definire un unico set di regole e principi per le imprese diverse da quelle appartenenti al segmento delle piccole, nel caso in cui essi non esercitino le opzioni ed utilizzino le esenzioni all'uopo previste dalla Direttiva.

Il Ministero evidenzia che il contenuto della nota informativa risulta essere più ampio rispetto a quello previsto per le piccole imprese, essendo previsto che alle informazioni richieste dalle voci di cui all'articolo 16 della Direttiva, quindi comuni a qualunque impresa, si aggiungono quelle elencate all'articolo 17 per le medie e, quale ulteriore obbligo di informativa, quelle dell'articolo 18 per le grandi imprese (nonché per quelle società, qualunque sia la loro dimensione, designate quali enti di interesse pubblico da parte degli Stati membri).

Si osserva che il contenuto della nota integrativa, così come attualmente disciplinata dall'articolo 2427 del codice civile, non coincide con quello minimo previsto per le medie imprese (articoli 16 e 17 della Direttiva) e per le grandi imprese (articoli 16, 17 e 18 della Direttiva).

Il Ministero sottolinea come, a differenza di quanto previsto per il contenuto della nota integrativa prescritto alle piccole imprese, per il quale una clausola di divieto di *gold plating* preclude agli Stati membri la possibilità di richiedere informazioni aggiuntive, la Direttiva non osta affinché ciò avvenga per le medie e le grandi imprese. Tuttavia, la mancanza di un'esplicita opzione a favore degli Stati membri circa la possibilità di prevedere contenuti informativi più ampi, fa però sì che operi la norma nazionale circa il divieto introdurre o mantenere livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle Direttive stesse, se non a seguito di dimostrate e comprovate esigenze.

Al riguardo viene chiesto:

D15: Con riferimento alla categoria delle medie imprese, nel caso in cui si ritenga opportuno prevedere un regime specifico per questo segmento, appare congruo e sufficiente il contenuto minimo prescritto dalla Direttiva? in caso contrario, quali sarebbero, e perché, le voci e informazioni ulteriori che sarebbe opportuno prevedere nella legislazione nazionale? L'ulteriore richiesta delle voci di cui all'articolo 18, comma 1 lettere a) e b) (richieste obbligatoriamente alle sole grandi imprese) contribuirebbe a migliorare l'informativa fornita da queste imprese? Quali sarebbero i costi connessi in termini monetari e di onere amministrativo?

Come in precedenza accennato, appare opportuno prevedere un regime specifico per il segmento delle medie imprese al fine di allineare le categorie di imprese previste dalla Direttiva con un corrispondente diversificato livello informativo per quanto attiene la redazione delle sintesi contabili annuali; ciò anche al fine di dare sistematicità al recepimento puntuale della Direttiva.

Con riferimento alle informazioni di cui alle lettere a) e b) del paragrafo 1 dell'articolo 18 (si rammenta che gli articoli della Direttiva non sono suddivisi in commi ma in paragrafi numerati progressivamente e, al loro interno, i paragrafi sono suddivisi in commi non numerati progressivamente) si ritiene che tali informazioni potrebbero essere richieste anche alle medie imprese, sostanzialmente senza particolari aggravi di costi, corrispondendo – tra l'altro – alle attuali previsioni di legge di cui al punto 10)[14] dell'art. 2427 del Codice Civile e di cui al punto 16-*bis*)[15] dell'art. 2427 del Codice Civile.

[14] "10) *se significativa, la ripartizione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni secondo categorie di attività e secondo aree geografiche*".

[15] "*16-bis) salvo che la societa' sia inclusa in un ambito di consolidamento e le informazioni siano contenute nella nota integrativa del relativo bilancio consolidato, l'importo totale dei corrispettivi spettanti al revisore legale o alla societa' di revisione legale per la revisione legale dei conti annuali, l'importo totale dei corrispettivi di competenza per gli altri servizi di verifica svolti, l'importo totale*

Si auspica che in sede di recepimento della Direttiva ogni informazione in più rispetto a quella prevista obbligatoriamente in relazione alla classe di appartenenza dell'impresa (microimpresa, piccola impresa, media impresa, …) consegua ad una esplicita facoltà prevista dalla Direttiva (ai fini di perseguire il preciso recepimento della Direttiva e rispettare l'omogeneità dei contenuti della nota integrativa in un'ottica comparativa con gli altri Stati membri); non sembra che le informazioni di cui alle lettere a) e b) del paragrafo 1 dell'articolo 18 della Direttiva siano direttamente indicate tra quelle che – opzionalmente – potrebbero essere fornite anche dalle medie imprese.

D16: Con riferimento alla categoria delle grandi imprese, si ritiene congruo e sufficiente il contenuto minimo prescritto dalla Direttiva? in caso contrario, quali sarebbero, e perché, le voci e le informazioni ulteriori che sarebbe opportuno prevedere nella legislazione nazionale? deriverebbero particolari oneri a carico delle imprese nel fornire le informazioni ulteriori suggerite? È possibile quantificarne il costo?

La stratificazione delle informazioni previste per le grandi imprese appare congrua e coerente con le dimensioni aziendali. Non è auspicabile – ai fini sopra illustrati – l'indicazione di ulteriori informazioni rispetto a quelle minime previste dalla Direttiva (anche al fine di non vanificare l'obiettivo di semplificare la redazione dei bilanci previsto dalla stessa); si segnala – tra l'altro- che il redattore di bilancio potrà – se ritenuto opportuno – fornire su base volontaria ulteriori informazioni "in più" rispetto a quelle previste dalla Direttiva. In merito ci si riserva comunque di svolgere ulteriori approfondimenti.

8. I quesiti specifici individuati nella consultazione pubblica avviata dal Ministero: redazione del bilancio consolidato

Analogamente a quanto previsto per le imprese, i gruppi (composti dall'impresa controllante e da quelle da includere nel bilancio consolidato) sono classificati dalla Direttiva sulla base di parametri dimensionali attinenti il numero di dipendenti, il fatturato e l'attivo patrimoniale. In particolare:

Piccoli gruppi sono quelli che non superano almeno due tra le seguenti soglie dimensionali:

- numero medio di dipendenti occupati durante l'esercizio: 50;
- totale dello stato patrimoniale: 4 milioni di euro (elevabili dallo Stato membro fino a 6);
- ricavi da vendite e prestazioni: 8 milioni di euro (elevabili dallo Stato membro fino a 12);

Gruppi di medie dimensioni sono quelli che non superano almeno due tra le seguenti soglie dimensionali:

- numero medio di dipendenti occupati durante l'esercizio: 250;
- totale dello stato patrimoniale: 20 milioni di euro;
- ricavi da vendite e prestazioni: 40 milioni di euro.

Gruppi di grandi dimensione, infine, sono quelli che superano almeno due dei criteri posti a definire la categoria gruppi medi.

Il Ministero precisa che la nuova Direttiva esonera dall'obbligo di redazione del bilancio consolidato i piccoli gruppi, tramutando in una prescrizione quella che era un'opzione prevista dalla Direttiva 83/349/CEE; per-

dei corrispettivi di competenza per i servizi di consulenza fiscale e l'importo totale dei corrispettivi di competenza per altri servizi diversi dalla revisione contabile".

tanto, gli Stati membri, decidendo su quali saranno le soglie (fatturato e attivo) che ne delimitano il numero, determineranno il numero di essi che beneficerà dell'esenzione.

Per quanto riguarda invece i gruppi di medie dimensioni, agli Stati membri è lasciata facoltà di esentarli o meno dall'obbligo di redigere il bilancio consolidato e dall'obbligo della redazione della relazione sulla gestione consolidata, purché nell'ambito dell'area di consolidamento non rientri un'impresa designata come ente di interesse pubblico.

Attualmente il Decreto Legislativo 9 aprile 1991, n. 127, recependo l'opzione di cui all'articolo 6 della Direttiva 83/349/CEE, dispone l'obbligo di procedere al consolidamento quando l'impresa controllante, unitamente alle imprese controllate, non abbia superato, per due esercizi consecutivi, due dei seguenti limiti[16]:

- 17.500.000 euro nel totale degli attivi degli stati patrimoniali;

- 35.000.000 euro nel totale dei ricavi delle vendite e delle prestazioni;

- 250 dipendenti occupati in media durante l'esercizio.

Al riguardo:

D17: considerate quelle che sono le attuali soglie di esenzione previste dal Decreto Legislativo 9 aprile 1991, n. 127, si ritiene opportuno esercitare l'opzione che consente agli Stati membri di esentare dall'obbligo di redazione del bilancio consolidato i gruppi di medie dimensioni? Quali, eventualmente, le motivazioni che dovrebbero indurre a non prevedere tale esenzione?

Non si ritiene opportuno esentare dall'obbligo di redazione del bilancio consolidato i gruppi di medie dimensioni (così come previsti dalla Direttiva avuto riguardo ai parametri dimensionali) in relazione alla fondamentale importanza della funzione informativa del bilancio consolidato di gruppo. In presenza di un gruppo di medie dimensioni è opportuno che i terzi, al fine di valutare le condizioni patrimoniali, finanziarie ed economiche, abbiano a disposizione non solo il bilancio di esercizio della capogruppo consolidante controllante, ma anche il bilancio del gruppo.

D18: qualora non si ritenesse opportuno esercitare l'opzione che consente agli Stati membri di esonerare dall'obbligo di redazione del bilancio consolidato i gruppi di medie dimensioni si riterrebbe comunque opportuno adottare una definizione di piccoli gruppi, in termini di parametri dimensionali, che vada oltre i limiti minimi delle previste soglie per il totale dello stato patrimoniale e ricavi da vendite e prestazioni? si ravvisano particolare criticità nel prevedere limiti dimensionali che amplino, anche fino al massimo eventualmente consentito dalla Direttiva, il numero dei gruppi ricompresi nel regime previsto per i "piccoli"? quali sarebbero, nel caso, esattamente le soglie ritenute più idonee che dovrebbero essere assunte come qualificanti un gruppo all'interno della categoria dei "piccoli"?

Non si ritiene opportuno procedere ad adottare una definizione di piccoli gruppi, in termini di parametri dimensionali, che vada oltre i limiti minimi delle previste soglie per il totale dello stato patrimoniale e ricavi da vendite e prestazioni, al fine di non vanificare l'obiettivo di semplificare la redazione dei bilanci (anche consolidati) previsto dalla Direttiva. Una tale scelte potrebbe eventualmente essere presa in considerazione se anche altri Stati membri (soprattutto se comparabili con l'Italia) in sede di recepimento della Direttiva adottassero una definizione di piccoli gruppi, in termini di parametri dimensionali, che vada oltre i limiti mi-

[16] Le soglie attualmente vigenti, sono state da ultimo aggiornate dal decreto legislativo 3 novembre 2008, n. 173, per adeguarne i valori all'aumento dell'inflazione, così come richiesto dalla Direttiva 2006/46/EC.

nimi delle previste soglie per il totale dello stato patrimoniale e ricavi da vendite e prestazioni previste dalla stessa.

9. I quesiti specifici individuati nella consultazione pubblica avviata dal Ministero: revisione legale dei conti

Il capo 8 della Direttiva 2013/34/UE tratta della revisione legale dei conti, disciplinando il contenuto della relazione di revisione e l'ambito di applicazione dell'istituto.

A differenza di quanto disposto dalla Direttiva 78/660/CEE, che all'articolo 51, a fronte di un generalizzato obbligo di sottoporre a revisione i conti delle imprese, prevedeva l'esplicita opzione circa l'esenzione a favore delle piccole, la Direttiva 2013/34/UE fa ora obbligo agli Stati membri di assicurare che i conti annuali e consolidati degli enti di interesse pubblico, delle medie e delle grandi imprese siano sottoposti a revisione legale. Per quanto riguarda i conti consolidati, l'obbligo di revisione sussiste per i bilanci dei grandi gruppi e per i gruppi di medie dimensioni, nel caso in cui questi ultimi siano previsti dall'ordinamento dello Stato membro. Sono quindi escluse dall'obbligo di sottoporre a revisione legale dei conti le piccole imprese.

Il Ministero sottolinea come la Commissione europea, nella valutazione di impatto che corredava la proposta di nuova Direttiva contabile, indicava nei costi della revisione legale dei conti uno dei principali oneri a carico delle piccole imprese, probabilmente non giustificato dalle particolari caratteristiche delle realtà economiche in questione. Da qui l'adozione di un approccio opposto rispetto alla Direttiva 78/600/CEE.

L'assenza di un'opzione che conceda agli Stati la facoltà di assoggettare a revisione anche i conti delle piccole imprese fa sì che operi la norma nazionale in materia di divieto di *gold plating* circa il divieto introdurre o mantenere livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle Direttive stesse.

In un'ottica comparatistica, l'ambito attuale di assoggettamento obbligatorio dei conti alla revisione legale dei conti risulta essere è più ampio di quello minimo previsto dalla Direttiva, comprendendo:

- le S.p.A., indipendentemente dalle dimensioni;
- le s.r.l., se la società è tenuta alla redazione del bilancio consolidato, o controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti, oppure per due esercizi consecutivi ha superato due dei limiti indicati dal primo comma dell'articolo 2435-*bis* (bilancio in forma abbreviata) del Codice Civile[17];
- le società cooperative (non indicate nel documento posto in consultazione dal Ministero tra i soggetti che attualmente devono essere assoggettati alla revisione legale dei conti in virtù del rinvio alla normativa prevista per le società azioni di cui all'art. 2519 del Codice Civile).

In relazione anche all'esperienza degli altri Paesi dell'Unione europea, il Ministero ritiene che la definizione del perimetro di applicazione della revisione legale obbligatoria dei conti debba essere oggetto di una valutazione approfondita, con attenta ponderazione sia dei costi connessi sia delle possibili conseguenze.

Il Ministero sottolinea quindi come occorra, di conseguenza, acquisire tutte le valutazioni e le evidenze che eventualmente giustifichino l'assoggettamento dei bilanci annuali delle piccole imprese all'obbligo di revisione, in quanto esso potrebbe rappresentare un notevole onere amministrativo per questa categoria, il cui sostenimento sarebbe motivabile solo a fronte dell'emersione di comprovate esigenze tali da configurare

[17] L'ulteriore parametro (se il capitale sociale non è inferiore a quello minimo stabilito per le società per azioni) è stato abrogato dal Decreto-legge 91/2014 attualmente in corso di conversione da parte del Parlamento.

un caso eccezionale e, pertanto, rientrante nelle fattispecie per le quali la normativa nazionale sul divieto di *gold plating* ammette una deroga.

Al riguardo:

D19: È possibile fornire una quantificazione, in termini sia monetari sia di onere amministrativo sopportato, del costo sostenuto dalle imprese che, a legislazione vigente, sono soggette all'obbligo di revisione legale dei propri conti pur soddisfacendo i criteri del Codice Civile che consentono la redazione del bilancio in forma abbreviata? Vi sono differenze a seconda che la revisione sia svolta dal collegio sindacale o da un revisore esterno?

Riservandosi ulteriori approfondimenti in merito, si segnala che una quantificazione puntuale del costo annuo per lo svolgimento della revisione legale dei conti potrebbe essere ottenuta mediante specifica richiesta formulata dal Ministero via PEC al legale rappresentante della società utilizzando l'indirizzo PEC comunicato al Registro delle Imprese. Alternativamente, il dato potrebbe essere richiesto dai singoli Registri delle Imprese competenti territorialmente e, successivamente, elaborato dal Ministero con l'ausilio di Unioncamere o della Centrale dei Bilanci; in alternativa, informazioni possono essere acquisite direttamente elaborando i dati trasmessi alla piattaforma del Ministero al link http://www.revisionelegale.mef.gov.it/opencms/opencms/Revisione-legale/registroRevisori/adempimentiPrimaFormazione/

Si segnala che nella Nota integrativa devo essere indicato (come evidenziato in precedenza) che "*salvo che la societa' sia inclusa in un ambito di consolidamento e le informazioni siano contenute nella nota integrativa del relativo bilancio consolidato,* ***l'importo totale dei corrispettivi spettanti al revisore legale o alla societa' di revisione legale per la revisione legale dei conti annuali****, l'importo totale dei corrispettivi di competenza per gli altri servizi di verifica svolti, l'importo totale dei corrispettivi di competenza per i servizi di consulenza fiscale e l'importo totale dei corrispettivi di competenza per altri servizi diversi dalla revisione contabile"* e che il compenso per il Collegio sindacale deve essere indicato - sempre nella Nota integrativa - ai sensi del punto 16 dell'art. 2427 del Codice Civile).

In termini di profili di responsabilità civile e penale ed in termini di principi di revisione di riferimento nello svolgimento dell'incarico non vi sono differenze a seconda che la revisione legale dei conti sia svolta dal Collegio sindacale o dal revisore esterno.

In termini di costo, e riservandosi ulteriori approfondimenti in merito, appare ragionevole ritenere che il costo per lo svolgimento della revisione legale dei conti affidata al Collegio sindacale sia mediamente inferiore rispetto a quello che verrebbe richiesto da una società di revisione (in relazione ai più consistenti costi di struttura che una società di revisione – anche di non grandi dimensioni - deve generalmente sostenere).

D20: Quali sono i benefici e, di conseguenza, le motivazioni che renderebbero opportuno ampliare l'ambito di applicazione dell'obbligo di revisione legale dei conti rispetto al minimo previsto dalla Direttiva 2013/34/UE (medie e grandi imprese) in modo da ricomprendervi anche, come attualmente previsto, le S.p.A., (indipendentemente dalle dimensioni) e le S.r.l (se il capitale sociale non è inferiore a quello minimo stabilito per le società per azioni, se la società è tenuta alla redazione del bilancio consolidato, o controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti), preservando di fatto l'attuale legislazione in materia? In particolare, si ravvisano possibili criticità per le società in oggetto in termini di capacità di accesso al credito e/o raccolta di capitale a titolo di *equity*?

In merito ci si riserva ulteriori approfondimenti anche in relazione alla conversione in Legge del Decreto-legge 91/2014. In particolare, l'articolo 20 del Decreto ai commi da 3 ad 8 reca una serie di modifiche al Libro V, Titolo V "Delle società", del Codice Civile: il comma 7 modifica l'articolo 2327 del Codice Civile, al fine di ridurre il capitale minimo richiesto per la costituzione di una società per azioni da 120.000 euro a 50.000 euro ed il successivo comma 8 novella, invece, l'articolo 2477 del Codice Civile, dedicato al sindaco e alla revisione legale dei conti nelle società a responsabilità limitata, abrogando la disposizione che impone alle società a responsabilità limitata con capitale sociale non inferiore a quello minimo stabilito per le società per azioni di nominare un organo di controllo o un revisore unico.

Si segnala che – sul punto – la lettera della Direttiva appare chiara prevedendo (all'art. 34) che gli enti di interesse pubblico, le imprese medie e le grandi impese devono essere assoggettati obbligatoriamente alla revisione legale dei conti da parte del soggetto incaricato della revisione legale dei conti. Si sottolinea che la classificazione delle imprese prevista dall'articolo 3 della Direttiva è stata inserita nella Direttiva 2006/43/CE così come modificata dalla Direttiva 2014/56/UE.

D21: Quali sarebbero, nel caso, le società che si riterrebbe opportuno attrarre, in sede di attuazione della Direttiva, nell'ambito di applicazione della revisione legale obbligatoria dei conti? La forma giuridica (S.p.A. o S.r.l.) dell'impresa avrebbe rilievo nell'eventuale estensione dell'obbligo di assoggettamento dei conti a revisione legale? Quali sarebbero i criteri dimensionali (fatturato, totale attivo, numero di dipendenti) più idonei a delimitare un ambito più ampio rispetto a quello minimo previsto dalla Direttiva? se possibile fornire esempi.

Riservandosi ulteriori approfondimenti, si richiama l'attenzione a non vanificare l'obiettivo di semplificazione cui tende la Direttiva.

10. I quesiti specifici individuati nella consultazione pubblica avviata dal Ministero: enti di interesse pubblico

La Direttiva 2013/34/UE prevede un particolare regime e disposizioni specifiche per quelle imprese, definite come "enti di interesse pubblico" (EIP), che assumono una particolare rilevanza in ragione dell'attività svolta.

La Direttiva prevede obblighi informativi aggiuntivi per gli EIP e dispone che ad essi non possano applicarsi, salvo quelle espressamente ammesse, le semplificazioni e le esenzioni valide per la generalità delle altre imprese[18].

La Direttiva 2013/34/UE mutua e fa coincidere la definizione di EIP con quella, analoga, data dalla Direttiva 2006/43/EC relativa alla revisione legale dei conti annuali e consolidati. La categoria degli EIP, ai fini della revisione legale dei conti, è stata recepita nell'ordinamento nazionale dal decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, all'articolo 16.

[18] Un EIP è inoltre considerato sempre come una grande impresa, indipendentemente dai ricavi netti delle vendite e delle prestazioni, dal totale dello stato patrimoniale e dal numero di dipendenti occupati in media durante l'esercizio.
Il Ministero precisa come, conseguentemente, qualora un impresa rientri tra quelle definite o designate come tali dallo Stato, non potranno applicarsi le norme riguardanti:
- l'esenzione dalla redazione del bilancio consolidato per i piccoli gruppi;
- la possibilità, per gli Stati membri, di concedere l'esenzione dalla redazione del bilancio consolidato per i gruppi di medie dimensioni;
- l'esenzione dall'obbligo di sottoporre a revisione i propri conti qualora rientrasse comunque nei parametri che definiscono le piccole imprese.

Il Ministero precisa che in occasione del recepimento della Direttiva 2006/43/CE, è stata quindi esercitata dal legislatore la facoltà di designare quali EIP altri soggetti, in quanto ritenuti portatori e coinvolti in interessi particolarmente significativi, in aggiunta a quelli definiti come tali dalla Direttiva stessa e di cui alle lettere da a) a c) del precedente elenco.

Nel documento in consultazione, viene evidenziato che l'intenzione del Ministero nel definire quali saranno le imprese da designare quali EIP ai fini della normativa contabile che risulterà dal recepimento della Direttiva 2013/34/UE, sarebbe quella di addivenire ad un'unica definizione di EIP sia ai fini contabili sia a quelli connessi alla revisione legale dei conti. La constatazione non consegue ai soli (evidenti) motivi di necessaria coerenza terminologica e chiarezza giuridica, ma anche (e soprattutto) in considerazione del fatto che, ravvisato un "interesse pubblico significativo per via della natura della loro attività, delle loro dimensioni o del numero dei dipendenti", da questo debbano necessariamente derivare l'applicazione dei conseguenti obblighi e presidi, posti a sua tutela, previsti dalle fonti legislative europee sia in materia contabile sia per quanto concerne la revisione. Viene altresì richiamato che in data 27 maggio 2014, sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, è stato pubblicato il Regolamento del Consiglio e del Parlamento europeo in materia di revisione legale degli enti di interesse pubblico, che sarà efficace e direttamente applicabile dal 17 giugno 2016 e dal quale deriveranno nuovi ed ulteriori obblighi per gli enti designati quali EIP dagli Stati membri.

Al riguardo:

D22: si concorda con l'approccio secondo cui sia ai fini contabili sia a quelli attinenti la revisione legale dei conti la definizione di EIP dovrebbe essere univoca? Quali, in caso contrario, le motivazioni che indurrebbero a prendere in considerazione diverse definizioni e relativi elenchi (fornire esempi specifici)?

In merito, si concorda con l'approccio secondo cui sia ai fini contabili sia a quelli attinenti la revisione legale dei conti la definizione di EIP dovrebbe essere univoca.

D23: quali sono gli oneri ritenuti più gravosi derivanti dall'essere ricompresi nella definizione di EIP, designati come tali ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39? È possibile fornire una quantificazione anche in termini monetari?

Per quanto noto al sottoscritto, non sono noti ad oggi studi o ricerche in merito alla quantificazione degli oneri derivanti dall'essere ricompresi nella definizione di EIP (anche tenuto conto della abbastanza recente entrata in vigore del Decreto Legislativo 39/2010); si segnala, come fatto in altre sedi, che negli enti di interesse pubblico è prevista la obbligatoria costituzione del *Comitato per il controllo interno e la revisione contabile* chiamato a vigilare su:

a) il processo di informativa finanziaria;
b) l'efficacia dei sistemi di controllo interno, di revisione interna, se applicabile, e di gestione del rischio;
c) la revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati;
d) l'indipendenza del revisore legale o della società di revisione legale, in particolare per quanto concerne la prestazione di servizi non di revisione all'ente sottoposto alla revisione legale dei conti.
Il comitato per il controllo interno e la revisione contabile si identifica con:

- *a)* il collegio sindacale;
- *b)* il consiglio di sorveglianza negli enti che adottano il sistema di amministrazione e controllo dualistico, a condizione che ad esso non siano attribuite le funzioni di cui all'articolo 2409 *-terdecies* , primo comma, lettera *f -bis)*, del codice civile, ovvero un comitato costituito al suo interno. In tal caso, il comitato è sentito dal consiglio di sorveglianza in merito alla proposta di cui all'articolo 13 comma

1. Almeno uno dei componenti del medesimo comitato deve essere scelto tra gli iscritti nel Registro;

a) il comitato per il controllo sulla gestione negli enti che adottano il sistema di amministrazione e controllo monistico.

Il revisore legale o la società di revisione legale presenta al comitato per il controllo interno una relazione sulle questioni fondamentali emerse in sede di revisione legale, e in particolare sulle carenze significative rilevate nel sistema di controllo interno in relazione al processo di informativa finanziaria[19]. Talune modifiche a tale Comitato sono contenute nella richiamata Direttiva 2014/56/UE che ha modificato la Direttiva 2006/43/CE.

D24: quali sarebbero gli oneri ritenuti più gravosi derivanti dall'essere ricompresi nella definizione di EIP, ove designati come tali dagli Stati membri, ai sensi della Direttiva 2013/34/UE? È possibile ipotizzarne e fornire una quantificazione anche in termini monetari?

Riservandosi ulteriori approfondimenti, si rinvia a quanto in precedenza evidenziato.

D25: si ritiene che la qualifica di EIP, ove attribuita dagli Stati membri, debba essere attribuita ad un soggetto indipendentemente dalle dimensioni? nel caso si ipotizzasse un approccio stratificato, fondato sull'attribuzione della qualifica di EIP in virtù del superamento di particolari soglie dimensionali, questo potrebbe costituire un disincentivo alla crescita dei soggetti che, in prima applicazione, non le superassero qualora gli oneri connessi fossero ritenuti particolarmente gravosi? Si ravvisano, seguendo un tale approccio, possibili rischi di arbitraggi normativi?

Si ritiene che la qualifica di EIP, ove attribuita dagli Stati membri, debba essere attribuita ad un soggetto indipendentemente dalle dimensioni.

[19] In merito ci si permette di indicare il contributo del sottoscritto dal titolo "*Il comitato per il controllo interno e per la revisione contabile introdotto dall'art. 19 del D.Lgs. 39/2010: riflessioni in sede di prima istituzione alla luce delle indicazioni dell'unione europea*, in "Rivista dei dottori commercialisti", fasc. 1, 2011.